

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1485

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(CIAMPI)

di concerto con il Ministro del tesoro
(BARUCCI)

e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
(SAVONA)

(V. Stampato Camera n. 2969)

*approvato dalla VIII Commissione permanente (Cultura, scienza e
istruzione) della Camera dei deputati il 5 agosto 1993*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 agosto 1993*

Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 250,
recante provvidenze per l'editoria

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è autorizzato ad utilizzare il contributo straordinario di lire 117 miliardi, versato dallo Stato per l'anno 1993 ai sensi dell'articolo 39 della legge 5 agosto 1981, n. 416, anche per la corresponsione dei contributi alla stampa previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, per gli anni 1991 e 1992.

Art. 2.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, alle cooperative femminili di cui all'articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416, anche se costituite dopo il 31 dicembre 1980, si applica interamente la disposizione di cui all'articolo 3, comma 10, lettera b), della medesima legge n. 250 del 1990, nei limiti delle disponibilità di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 3.

1. All'articolo 3, comma 15, della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo le parole: «di cui al presente articolo», sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelle previste dal comma 3,».

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.